

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

23 FEBBRAIO 2006, N. 185

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(in G.U. 19 maggio 2006, n. 115)

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

- **Art. 1/Finalità**
- **Art. 2/ Modalità e criteri**
- **Art. 3/ Attivazione di forme di integrazione e di sostegno**
- **Art. 4/ Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga**
- **Art. 5/ Disposizioni finali**

FINALITA'

Il decreto stabilisce modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

MODALITA' E CRITERI

Ai fini dell'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della L.104/1992.

Gli accertamenti di cui sopra sono da effettuarsi:

- **in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta;**
- **sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi della L.104/92 e successive modifiche;**

Il verbale sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'OMS, nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima.

Il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare prevista dall'art. 3, comma 2 del DPR 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'OMS.

Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità e il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

ATTIVAZIONE FORME DI INTEGRAZIONE E DI SOSTEGNO

Alle attività precedenti fa seguito la redazione del PDF e del PEI previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 104 del 1992, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge n° 333/2001.

I soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del PEI, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Gli EE.LL., gli USR e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al regolare funzionamento delle classi.

Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati.

SITUAZIONE DI HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA' – POSTI SOSTEGNO IN DEROGA

L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'art. 35, comma 7, della legge n° 289/2002, è disposta dal dirigente dell'USR sulla base della certificazione attestante la particolare gravità della disabilità.